



<b>Comune di Rimini</b>	Dipartimento Territorio Settore Urbanistica – Ufficio di Piano	Via Rosaspina,21 - 47923 -Rimini tel. 0541 704804 e-mail: chiara.dalpiaz@comune.rimini.it PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it <a href="http://www.comune.rimini.it">www.comune.rimini.it</a> c.f.-p.iva 00304260409
-------------------------	---	--

Spett. le Enac

Pec: [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

Egr. Ing. Giovanni Mazza

e-mail: [g.mazza@enac.gov.it](mailto:g.mazza@enac.gov.it)

A seguito dell'incontro del 5/7/2017 e della trasmissione degli studi suppletivi eseguiti per le zone di foratura, si forniscono opposizioni integrative delle precedenti inviate con prot. n° 100573 del 9/4/2018.

### Opposizione n. A

Al fine di favorire la riqualificazione e la messa in sicurezza sismica del patrimonio esistente alla data di pubblicazione delle presenti norme, per tutti gli edifici censiti nelle tavole PC01 comunque classificati nell'intera area di vincolo generata nell'intorno dell'aeroporto Federico Fellini e quindi anche nelle "Aree interessate da superfici di demolizione degli ostacoli che forano il terreno naturale", si chiede che siano sempre ammissibili interventi conservativi e in particolare di ristrutturazione edilizia.

Dalla lettura della definizione allegata alla LR 15/2013 e s.m.i. dell'intervento di ristrutturazione edilizia:

*"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004"*

Risulta chiaro che sono compresi in tale modalità anche interventi comportanti l'integrale demolizione e ricostruzione purché sia conservata la stessa volumetria del fabbricato preesistente;

data la delicatezza del vincolo, potrebbe essere plausibile che in tali aree l'intervento di ristrutturazione edilizia, comportante l'integrale demolizione del fabbricato, debba in ogni caso rispettare l'area di sedime e le altezze del preesistente.

### **Opposizione n. B**

In merito all'applicazione della disposizione prevista dal paragrafo 7.3 (nota 3) della Relazione tecnica che riportiamo integralmente, comportante la seguente limitazione:

*“Per manufatti con finiture esterne riflettenti e per i campi fotovoltaici che presentano vetrate, pannellature fotovoltaiche o superfici esterne riflettenti in genere, di dimensione superiore a 500 mq., dovrà essere attestata l'assenza di fenomeni di abbagliamento ai piloti impegnati nelle operazioni di atterraggio e di circuitazione; nel caso di iniziative edilizie che comportino più edifici su singoli lotti dovrà comunque essere presa in considerazione la somma delle singole installazioni. Qualora la superficie totale coperta dalle pannellature sia inferiore a 500 mq ed il rapporto tra la superficie coperta dalle pannellature ed il lotto interessato dalla edificazione sia non inferiore a 1/3 dovrà esserne verificato il potenziale abbagliante; l'installazione di impianti solari, termodinamici a concentrazione che presentino superfici specchiate dovrà essere esclusa a meno che uno studio non ne dimostri la compatibilità in termini aeronautici”*

risulta indispensabile, per non limitare le scelte progettuali volte a migliorare l'efficientamento energetico, rendere disponibili ai progettisti ed ai tecnici comunali indicazioni più puntuali per la predisposizione degli studi di compatibilità (software).

In caso di superamento dei limiti indicati si chiede inoltre il possibile ricorso alla richiesta di parere ad ENAC.

### **Opposizione n. C**

Valutata la procedura di apposizione dei vincoli prevista dal Codice della navigazione che prevede il recepimento nelle strumentazioni urbanistiche comunali definiti i vincoli da parte di ENAC, al fine di facilitare un completo ed adeguato recepimento e non una mera traslazione negli atti di pianificazione comunale, si chiede ad Enac in qualità di Ente competente sul vincolo, di esprimere un parere di competenza sulla proposta di recepimento avanzata dal Comune.

### **Opposizione n. D**

È esclusa dall'applicazione del vincolo l'attività edilizia conseguente ad atti che hanno determinato diritti acquisiti, pertanto potranno presentare i titoli abilitativi e realizzare gli interventi di nuova costruzione coloro che alla data di pubblicazione del vincolo si trovavano nella seguente condizione:

- Accordo di programma sottoscritto e convenzionato;
- Piano particolareggiato approvato e convenzionato.

### **Opposizione n. E**

Per quanto concerne le fonti attrattive di fauna selvatica connesse con le attività agricole e zootecniche in zone limitrofe agli aeroporti, si assume che le annuali misure regionali di sostegno per l'adozione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica, ivi compresi sistemi di dissuasione e allontanamento della fauna ornitica, unite ai vigenti piani di controllo delle popolazioni di piccione, storni e corvidi di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 110/2018, 722/2018 e 810/2018 garantiscano adeguata mitigazione del rischio, in conformità anche con le indicazioni contenute nelle relative linee guida ENAC. Non si prevedono pertanto specifiche limitazioni od interventi oltre quelli già previsti ed attuati con i menzionati provvedimenti regionali

Distinti saluti

Il responsabile  
U.O. Pianificazione Generale  
Arch. Lorenzo Turchi  
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente  
Settore Urbanistica – Ufficio di Piano  
Ing. Chiara Dal Piaz  
(documento firmato digitalmente)